

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3643 del 30/07/2019
Oggetto	DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA - Strada Borgoforte n. 34 - A.I.A. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON D.D. N. 2104 DEL 26/10/2007 - MODIFICA D'UFFICIO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO "CONDIZIONI DELL'AIA" PER LE EMISSIONI DI MERCURIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3736 del 30/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta LUGLIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA - STRADA BORGOFORTE N. 34 - A.I.A. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA CON D.D. N. 2104 DEL 26/10/2007 – MODIFICA D'UFFICIO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO "CONDIZIONI DELL'AIA" PER LE EMISSIONI DI MERCURIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;
- il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";

Ricordato che

1. la ditta Iren Ambiente S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata (al precedente gestore Tecnoborgo S.p.A.) con atto dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza D.D. n. 2104 del 26/10/2007;
2. l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto delle successive variazioni di seguito elencate:
 - rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con:
 - Determinazione Dirigenziale n. 490 del 13/03/2008 inerente alla rettifica di un codice CER;
 - Determinazione Dirigenziale n. 457 dell'11/03/2011 per la sostituzione del sistema di abbattimento delle sostanze acide nelle emissioni in atmosfera;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 21/09/2011 per la deroga del limite del parametro azoto ammoniacale per le acque reflue di scarico in pubblica fognatura;
 - Determinazione Dirigenziale n. 773 del 20/04/2012 relativa alla gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto fanghi;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito di modifiche normative;
 - rilasciate dall' Arpa di Piacenza con:
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-378 del 26/02/2016 di volturazione dell'AIA in favore del nuovo gestore ditta Iren Ambiente S.p.A.;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3895 del 12/10/2016 di modifica non sostanziale dell'AIA vigente per il riconoscimento della qualifica R1 all'impianto di termovalorizzazione;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3713 del 14/07/2017 di modifica sostanziale dell'AIA vigente per l'introduzione di variazioni impiantistiche e gestionali nonché per l'adeguamento, ex art. 35 della L. 11 novembre 2014, n. 164, dell'impianto di termovalorizzazione;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019 di adeguamento del piano di monitoraggio e controllo, per quanto attiene la periodicità delle visite ispettive dell'Arpa, delle installazioni AIA presenti sul territorio provinciale alla luce della DGR n. 2124 del 10/12/2018;

Considerato che

1. nella relazione tecnica redatta dal Servizio Territoriale (inviata a questo Servizio con nota prot. n. PG/2019/61955 in data 17/04/2019) nonché nella conseguente nota di diffida redatta dal SAC dell'Arpa di Piacenza, con prot. n. 76501 del 15/05/2019, è emersa la rilevazione nell'anno in corso di valori anomali di emissioni in atmosfera per il parametro mercurio;
2. alla sopra citata diffida emanata dal SAC dell'Arpa di Piacenza, la ditta IREN AMBIENTE S.p.A ha dato riscontro con nota del 14/06/2019, assunta al protocollo dell' Arpa n. PG/2019/94614 del 17/06/2019;
3. il Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza ha redatto l'ulteriore relazione tecnica, prot. n. 98754 del 24 giugno u.s., a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/05/2019 e da cui è emersa la

necessità di modifica in tempi brevi dell'atto di AIA relativo all'installazione del termovalorizzatore inserendo un'apposita procedura per il controllo del parametro mercurio;

4. in ragione della complessità della modifica da apportare al documento "Condizioni dell'AIA" vigente, il SAC dell'Arpae di Piacenza ha convocato la conferenza di servizi, con nota prot. n. PG/2019/109942 del 12/07/2019, cui hanno partecipato (oltre ai rappresentanti dell'Arpae di Piacenza) l'Ausl di Piacenza, il Comune di Piacenza e la Ditta Iren Ambiente;
5. tale conferenza si è tenuta il giorno 25 luglio 2019 e nella stessa si è condiviso il testo della modifica da apportare al documento "Condizioni dell'AIA" vigente come di seguito riportato:

a) il paragrafo: **D3.3.BIS Condizioni anomale di funzionamento - Incidenti o inconvenienti** dovrà essere sostituito con il seguente testo:

"D3.3.BIS Condizioni anomale di funzionamento - Incidenti o inconvenienti

Nei casi di guasto, il gestore deve ridurre o arrestare l'attività di incenerimento appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Deve essere previsto il blocco dell'alimentazione dei rifiuti nei forni nei seguenti casi (cfr. art. 237-octies, commi 4 e 11 del Titolo III-bis alla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e smi):

- a) all'avviamento, finché non si raggiunge la temperatura minima di 850 °C;
- b) qualora la temperatura dei gas nella camera di combustione scenda al di sotto della temperatura minima di 850°C;
- c) qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione semiorari (di cui alla colonna A della tabella del paragrafo D 3.1) previsti per gli inquinanti monitorati in continuo o della soglia di 0,025 mg/Nm³ per il parametro Mercurio.

Fermo restando quanto disposto al precedente punto c), ciascuna linea non può incenerire rifiuti, per nessun motivo, in condizioni di superamento dei limiti emissivi semiorari per più di **4 ore consecutive**.

Entro tale intervallo di tempo il gestore deve obbligatoriamente provvedere al ripristino degli impianti (in caso di guasti/malfunzionamenti di durata limitata) oppure all'esaurimento di rifiuti nei forni di incenerimento.

L'installazione non può funzionare in condizioni di superamento dei limiti emissivi semiorari per più di **60 ore ogni anno**, come somma dei superamenti dei diversi inquinanti nell'anno solare su ciascuna linea dal momento che non sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

Il Gestore, deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), ad Arpae di Piacenza particolari circostanze quali:

- relativamente alle linee di incenerimento, le fermate degli impianti tecnologici ed i malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
- incidenti o inconvenienti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata al Servizio Territoriale Arpae di Piacenza). In caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovranno essere avvisati anche la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Piacenza ed il Comune di Piacenza.

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il gestore deve informare Arpae di Piacenza nel più breve tempo possibile, e comunque entro le otto ore successive, e deve procedere al ripristino funzionale nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento dell'incenerimento.

Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalità.

Il Gestore, a fronte di un superamento della soglia semioraria di mercurio e/o del superamento di due semiore consecutive dei limiti semiorari riportati nella colonna A della tabella di cui al paragrafo D 3.1, come proposto nella "procedura Gestione emergenze SME - campo di applicazione WTE Piacenza", dovrà:

- annotare l'evento su apposito registro, sul quale andranno indicati anche tutti gli interventi effettuati fino alla fine della chiusura dell'evento;
- garantire il mantenimento dei valori delle emissioni sotto i limiti consentiti e/o soglia del mercurio, individuare la causa in fase di riavvio dell'alimentazione dei rifiuti, nel rispetto della normativa

vigente sulle modalità di blocco dell'alimentazione dei rifiuti stessi, isolando, se tecnicamente possibile, il carico responsabile dell'evento;

- nel caso in cui non sia possibile individuare la causa, ma si abbia evidenza del superamento del limite e/o del valore soglia SME, attuare misure aggiuntive oltre a quelle normali di gestione quali il blocco totale o selettivo del conferimento dei rifiuti diversi dagli urbani (CER 200301), ad esempio:
- blocco dei conferimenti da altri impianti Iren Ambiente;
 - blocco dei conferimenti da produttori esterni;
 - blocco dei rifiuti sanitari;
 - blocco dei fanghi da depurazione.

Successivamente dovrà essere attuata una sequenza di rientro di tutte le tipologie di rifiuto atta ad individuare la provenienza dell'inquinante tramite l'osservazione dei dati a camino, immettendo i rifiuti senza miscelarli con gli altri già presenti.

Per poter attuare ciò occorrerà individuare due distinte zone di allocazione all'interno della fossa dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

La sequenza di ripristino rifiuti può essere indicativamente la seguente:

- attendere il rientro del valore dell'emissione in atmosfera;
- riprendere l'alimentazione utilizzando il rifiuto già presente in fossa, mantenendo il blocco su fanghi e rifiuti sanitari;
- funzionare per almeno una giornata con i soli rifiuti presenti in fossa e il nuovo rifiuto urbano;
- riprendere l'avviamento del carico dei rifiuti sanitari, cercando di mettere in sequenza i cassonetti contenenti rifiuti dello stesso produttore in modo da controllare tutti i produttori;
- funzionare per almeno mezza giornata con rifiuti fossa e ROT;
- riprendere l'avviamento del carico anche con i fanghi;
- funzionare per due giorni con residuo fossa, rifiuti urbani, fanghi e ROT;
- riprendere l'accettazione dei rifiuti speciali assimilati o assimilabili che dovranno essere scaricati solo in determinate zone della fossa. Tali rifiuti dovranno afferire ad una sola linea ed essere immediatamente immessi in tramoggia. La descritta modalità di funzionamento dovrà proseguire per almeno due giorni;
- riprendere il normale funzionamento dell'impianto anche con lo scarico dei bilici.

b) il paragrafo: **D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE** deve essere aggiornato con l'inserimento del punto 12:

12. Si richiede, altresì al Gestore:

- di inviare ad Arpae, a partire dalla data di adozione del presente atto, con frequenza giornaliera, i dati di concentrazione di mercurio rilevati dallo SME in formato foglio di calcolo editabile; tali dati serviranno per l'eventuale fissazione di flussi massimi giornalieri ed annui di emissione riferiti a tutte le condizioni di funzionamento;
- di inserire il parametro mercurio nonché le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti alimentati al termovalorizzatore fra i dati da trasmettere con report mensile a far data dal primo mese utile successivo all'adozione del presente atto ;
- di predisporre per entrambe le linee, entro il 30 giugno 2020, dei sistemi alternativi, in caso di malfunzionamento del sistema SME principale, anche per il mercurio quali backup e/o controlli discontinui;
- di installare per entrambe le linee, entro il 31 ottobre 2019, un sistema di monitoraggio del parametro mercurio a monte degli impianti di abbattimento in modo da poter controllare il dosaggio di carbone attivo, in relazione alla concentrazione effettivamente presente di inquinante (metodo dinamico) come già avviene per alcuni degli altri inquinanti.

Di tali interventi si dovrà dare riscontro all'Arpae di Piacenza tramite relazione scritta.”;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto emerso dai controlli di Arpae e delle risultanze della conferenza di servizi tenutasi il giorno 25 luglio u.s., che sussistano le condizioni per poter modificare nel testo soprariportato l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. n. 2104 del 26/10/2007 e già oggetto di s.m.i.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 06/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. della Provincia di Piacenza n. 2104 del 26/10/2007 e successive modificazioni in premessa richiamate, riferita all'impianto di incenerimento rifiuti (installazione) della ditta Iren Ambiente S.p.A. (CF 01591110356) sito in Piacenza - Strada Borgoforte n. 34, come di seguito:

a) il paragrafo: **D3.3.BIS Condizioni anomale di funzionamento - Incidenti o inconvenienti** dovrà essere sostituito con il seguente testo:

"D3.3.BIS Condizioni anomale di funzionamento - Incidenti o inconvenienti

Nei casi di guasto, il gestore deve ridurre o arrestare l'attività di incenerimento appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Deve essere previsto il blocco dell'alimentazione dei rifiuti nei forni nei seguenti casi (cfr. art. 237-octies, commi 4 e 11 del Titolo III-bis alla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e smi):

- a) all'avviamento, finché non si raggiunge la temperatura minima di 850 °C;
- b) qualora la temperatura dei gas nella camera di combustione scenda al di sotto della temperatura minima di 850°C;
- c) qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione semiorari (di cui alla colonna A della tabella del paragrafo D 3.1) previsti per gli inquinanti monitorati in continuo o della soglia di 0,025 mg/Nm³ per il parametro Mercurio.

Fermo restando quanto disposto al precedente punto c), ciascuna linea non può incenerire rifiuti, per nessun motivo, in condizioni di superamento dei limiti emissivi semiorari per più di **4 ore consecutive**.

Entro tale intervallo di tempo il gestore deve obbligatoriamente provvedere al ripristino degli impianti (in caso di guasti/malfunzionamenti di durata limitata) oppure all'esaurimento di rifiuti nei forni di incenerimento.

L'installazione non può funzionare in condizioni di superamento dei limiti emissivi semiorari per più di **60 ore ogni anno**, come somma dei superamenti dei diversi inquinanti nell'anno solare su ciascuna linea dal momento che non sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

Il Gestore, deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), ad Arpa di Piacenza particolari circostanze quali:

- relativamente alle linee di incenerimento, le fermate degli impianti tecnologici ed i malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
- incidenti o inconvenienti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata al Servizio Territoriale Arpa di Piacenza). In caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovranno essere avvisati anche la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Piacenza ed il Comune di Piacenza.

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il gestore deve informare Arpa di Piacenza nel più breve tempo possibile, e comunque entro le otto ore successive, e deve procedere al ripristino funzionale nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento dell'incenerimento.

Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità.

Il Gestore, a fronte di un superamento della soglia semioraria di mercurio e/o del superamento di due semiore consecutive dei limiti semiorari riportati nella colonna A della tabella di cui al paragrafo D 3.1, come proposto nella "procedura Gestione emergenze SME - campo di applicazione WTE Piacenza", dovrà:

- annotare l'evento su apposito registro, sul quale andranno indicati anche tutti gli interventi effettuati fino alla fine della chiusura dell'evento;
- garantire il mantenimento dei valori delle emissioni sotto i limiti consentiti e/o soglia del mercurio, individuare la causa in fase di riavvio dell'alimentazione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente sulle modalità di blocco dell'alimentazione dei rifiuti stessi, isolando, se tecnicamente possibile, il carico responsabile dell'evento;

- nel caso in cui non sia possibile individuare la causa, ma si abbia evidenza del superamento del limite e/o del valore soglia SME, attuare misure aggiuntive oltre a quelle normali di gestione quali il blocco totale o selettivo del conferimento dei rifiuti diversi dagli urbani (CER 200301), ad esempio:
- blocco dei conferimenti da altri impianti Iren Ambiente;
 - blocco dei conferimenti da produttori esterni;
 - blocco dei rifiuti sanitari;
 - blocco dei fanghi da depurazione.

Successivamente dovrà essere attuata una sequenza di rientro di tutte le tipologie di rifiuto atta ad individuare la provenienza dell'inquinante tramite l'osservazione dei dati a camino, immettendo i rifiuti senza miscelarli con gli altri già presenti.

Per poter attuare ciò occorrerà individuare due distinte zone di allocazione all'interno della fossa dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

La sequenza di ripristino rifiuti può essere indicativamente la seguente:

- attendere il rientro del valore dell'emissione in atmosfera;
- riprendere l'alimentazione utilizzando il rifiuto già presente in fossa, mantenendo il blocco su fanghi e rifiuti sanitari;
- funzionare per almeno una giornata con i soli rifiuti presenti in fossa e il nuovo rifiuto urbano;
- riprendere l'avviamento del carico dei rifiuti sanitari, cercando di mettere in sequenza i cassonetti contenenti rifiuti dello stesso produttore in modo da controllare tutti i produttori;
- funzionare per almeno mezza giornata con rifiuti fossa e ROT;
- riprendere l'avviamento del carico anche con i fanghi;
- funzionare per due giorni con residuo fossa, rifiuti urbani, fanghi e ROT;
- riprendere l'accettazione dei rifiuti speciali assimilati o assimilabili che dovranno essere scaricati solo in determinate zone della fossa. Tali rifiuti dovranno afferire ad una sola linea ed essere immediatamente immessi in tramoggia. La descritta modalità di funzionamento dovrà proseguire per almeno due giorni;
- riprendere il normale funzionamento dell'impianto anche con lo scarico dei bilici.”;

b) il paragrafo: **D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE** deve essere aggiornato con l'inserimento del punto 12 di seguito riportato nel testo:

“12. Si richiede, altresì al Gestore:

- di inviare ad Arpae, a partire dalla data di adozione del presente atto, con frequenza giornaliera, i dati di concentrazione di mercurio rilevati dallo SME in formato foglio di calcolo editabile; tali dati serviranno per l'eventuale fissazione di flussi massimi giornalieri ed annui di emissione riferiti a tutte le condizioni di funzionamento;
- di inserire il parametro mercurio nonché le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti alimentati al termovalorizzatore fra i dati da trasmettere con report mensile a far data dal primo mese utile successivo all'adozione del presente atto ;
- di predisporre per entrambe le linee, entro il 30 giugno 2020, dei sistemi alternativi, in caso di malfunzionamento del sistema SME principale, anche per il mercurio quali backup e/o controlli discontinui;
- di installare per entrambe le linee, entro il 31 ottobre 2019, un sistema di monitoraggio del parametro mercurio a monte degli impianti di abbattimento in modo da poter controllare il dosaggio di carbone attivo, in relazione alla concentrazione effettivamente presente di inquinante (metodo dinamico) come già avviene per alcuni degli altri inquinanti.

Di tali interventi si dovrà dare riscontro all'Arpae di Piacenza tramite relazione scritta.”;

2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2104 del 26/10/2007 e successive modificazioni;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio territoriale dell'Arpae di Piacenza, all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza, al Comune di Piacenza e al Suap del medesimo Comune per l'inoltro alla ditta Iren Ambiente S.p.A.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.